

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea presentato il 15 aprile 2003

(Causa C-176/03)

(2003/C 135/31)

Il 15 aprile 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.-F. Pasquier e W. Bogensberger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- Constatare che la decisione quadro del Consiglio 17 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale ⁽¹⁾ è illegittima;
- annullare la detta decisione quadro;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si fonda sull'art. 35, n. 6, del Trattato sull'Unione.

La Commissione sostiene senza riserve gli obiettivi della decisione quadro, ma contesta la base giuridica assunta per emanare i provvedimenti di cui trattasi e cioè il trattato sull'Unione e in particolare, gli artt. 29, 31, lett. e), e 34, n. 2, lett. b), di tale trattato. Le misure di cui trattasi rientrano infatti chiaramente nell'ambito delle competenze comunitarie. La scelta della base giuridica è nella specie importante in ragione delle peculiarità istituzionali del titolo VI del Trattato sull'Unione, che, tra altro, non conosce un equivalente al procedimento di infrazione.

Conformemente alla giurisprudenza, la scelta della base giuridica di un atto, deve fondarsi su criteri obiettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, riferentesi, in particolare, allo scopo e al contenuto dell'atto.

Nella specie, sia lo scopo come pure il contenuto della decisione quadro rientrano chiaramente nelle competenze comunitarie. Lo scopo della decisione quadro è la protezione dell'ambiente ricollegando sanzioni alle infrazioni commesse a suo danno, il che corrisponde a competenze comunitarie quali, in particolare previste dal titolo XIX del Trattato CE (artt. 174-176) e dall'art. 6 del detto Trattato. Altrettanto vale per quanto riguarda il contenuto della decisione quadro. Ciò che gli artt. 2

e 3 della decisione quadro prescrivono agli Stati membri di considerare come casi di illeciti ambientali fa rinvio per la maggior parte di tali casi, a azioni rientranti nel diritto comunitario.

L'art. 47 del Trattato sull'Unione sancisce il primato delle norme di diritto comunitario e non è così giuridicamente possibile adottare atti sulla base di tale trattato, quando esiste una competenza delle Comunità per la loro adozione.

La Commissione sostiene inoltre che le Comunità sono competenti a porre agli Stati membri obblighi di istituire sanzioni penali, quando ciò si riveli necessario per garantire l'efficacia e l'operatività del diritto comunitario.

La Commissione rileva a questo proposito, innanzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quale per esempio risulta nella sentenza 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2966), gli Stati membri hanno l'obbligo di vigilare a che le infrazioni del diritto comunitario siano punite in condizioni di merito e di procedura analoghe a quelle previste per le infrazioni del diritto nazionale di analoga natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Gli Stati membri possono così essere tenuti a prevedere sanzioni penali per infrazioni al diritto comunitario. Può verificarsi che l'atto di diritto comunitario definisca esso stesso i tipi di sanzioni che gli Stati membri possono istituire, come ad esempio ne ricorre il caso a proposito dell'art. 31 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.

La Commissione rileva poi, che allo stato attuale del diritto comunitario, il legislatore comunitario, qualora ritenga che il rispetto delle norme da lui fissate possa essere garantito solo mediante l'imposizione di sanzioni penali, dispone del potere di imporre agli Stati membri di prevedere siffatte sanzioni.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2003/80/JAI, GUL 29 del 5.2.2003, pag. 55.

⁽²⁾ GUL 261, del 20.10.1993.

Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 28 aprile 2003

(Causa C-182/03)

(2003/C 135/32)

Il 28 aprile 2003, Il Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra P. Kelley, B. van der Walle de Ghelcke e J. Wouters, avocats, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.